Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 6 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	» 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

(444)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2110.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 564, concernente la ratizzazione decennale di prestiti agrari di esercizio concessi dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 564, concernente la ratizzazione decennale di prestiti agrari di esercizio concessi dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111.
Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e le successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nonchè il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante, tra l'altro, modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, recante norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e le successive modificazioni;

Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, concernente l'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visti il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, concernente l'approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 1174, relativo all'istituzione della Milizia ferroviaria; e il R. decreto-legge 16 giugno 1925-III, n. 1466, relativo all'istituzione della Milizia postale-telegrafica; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV, n. 562;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, concernente l'approvazione del nuovo statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenenti alla razza ebraica, esclusi coloro di cui al successivo art. 4, sono dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, e collocati in congedo assoluto.

Art. 2.

Agli ufficiali di cui al precedente art. 1 — fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è concessa, in aggiunta a tale trattamento, l'indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito.

La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria, agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente.

All'atto della cessazione della indennità di ausiliaria, e sempre quando l'ufficiale, per effetto del computo di cui al precedente comma, abbia compiuto oltre venti anni di servizio, si fa luogo a nuova liquidazione di pensione.

Art. 3.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art. 1 e provenienti dal ruolo servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell'assegno vitalizio minimo previsto dal R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo.

Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo, beneficiano dell'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 4.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nelle posizioni di « fuori quadro », « a disposizione », « congedo speciale », « fuori organico », « aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio », « congedo provvisorio » e « ausiliaria », appartenenti alla razza ebraica, cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto, col trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728.

Gli ufficiali in ausiliaria, collocati in congedo assoluto, conservano, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma, l'indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto, ai sensi delle disposizioni in vigore.

La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo, i quali, in base al titolo per il quale cessarono dal servizio, avrebbero dovuto transitare per l'ausiliaria, a termini delle disposizioni in vigore.

Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art. 2.

Art. 5.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, inscritti nei ruoli del complemento e della riserva, e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, inscritti nei ruoli della riserva e in congedo, appartenenti alla razza ebraica, cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto, ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica, riassunti in servizio quali invalidi di guerra.

Art. 7.

Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme.

L'uso dell'uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 8.

Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 e, quando occorra, la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale.

Art. 9.

I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi, che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza, è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati, trattenuti, riassunti, che non godevano trattamento di quiescenza, è concesso tale trattamento qualora, per effetto dell'ulteriore servizio prestato, ne abbiano maturato il diritto, in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto.

Art. 10.

Ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, non in carriera continuativa, ma vincolati a ferme, è concessa l'aliquota del premio di fine ferma, che sarebbe loro spettato, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestato nella ferma, computando la frazione di mese come mese intero.

I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell'aliquota ad essi spettante in base al precedente comma.

Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 12 del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, ridotto a norma di legge.

Art. 11.

I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 12.

Gli inscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (sottufficiali, graduati, camicie nere), di qualunque categoria, appartenenti alla razza ebraica, sono sollocati in congedo assoluto, beneficiando, se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito, dell'indennità prevista dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 13.

Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto, appartenenti alla razza ebraica, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto, qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo, dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate, di conservare la divisa anche nella posizione di congedo.

Art. 14.

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l'aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma, computando la frazione di mese come mese intero.

Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni, computato sulla base del premio di fine ferma di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744; a quelli in corso di rafferma è concessa una gratificazione di L. 500, ridotta a norma di legge.

Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi, maniscalchi, addetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni, ai graduati e militari di truppa dei CC. RR., del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di

custodia degli istituti di prevenzione e di pena, è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa, che hanno meno di dieci anni di servizio, può essere sostituita, se più favorevole, l'aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma, che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 15.

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P. S. in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 16.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

Art. 17.

Quando l'accertamento dell'appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1° gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione dal servizio.

Art. 18.

Il presente decreto, le cui norme avranno vigore dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 12. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2112.

Approvazione della convenzione con la « Cable and Wireless Ltd » per la cessione, al Governo Italiano, di metà dei due cavi telegrafici sottomarini colleganti Pozzallo (Sicilia) con Malta e per l'esercizio dei cavi medesimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2096, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 926, col quale le convenzioni stipulate fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la « Eastern Telegraph Company » in data 12 marzo 1910 e 22 febbraio 1921 per l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini della Compagnia medesima fra l'Italia e le Isole di Malta, Zante e Corfù, sono state prorogate fino al 31 maggio 1937;

Riconosciuta l'opportunità di consentire alla « Eastern Telegraph Company » attualmente denominata « Cable and Wireless Ltd » di continuare ad esercitare soltanto i due cavi telegrafici sottomarini colleganti Pozzallo (Sicilia) con Malta, alla condizione che la metà nordica dei due cavi suddetti venga ceduta in vendita al Governo Italiano;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di procedere all'acquisto della metà dei due cavi suddetti e stabilire le norme relative al loro esercizio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 9 dicembre 1938-XVII fra il Ministero delle comunicazioni del Regno d'Italia e la « Cable and Wireless Ltd » di Londra, per la cessione al Governo Italiano della metà nordica di ciascuno dei due cavi telegrafici sottomarini di proprietà della Compagnia suddetta, colleganti Pozzallo con Malta, a partire dal punto medio fissato a 36° 18' di latitudine nord, nonchè la cessione del casotto di approdo, dei ripari e meccanismi in opera per la protezione dei cavi stessi e della linea di collegamento dal casotto suddetto all'Ufficio telegrafico di Pozzallo, al prezzo complessivo di lire sterline 1600, e per le norme di esercizio dei cavi medesimi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 7. — MANCINI.

H. DE PINNA AND JOHN VENN.

Notaries public & translators of languages.
Gresham House Court - 38, Gresham House old Broad Street
LONDON. E. C. 2.

Io sottoscritto John Venn, notaio pubblico nella città di Londra, per Autorità Regia ammesso e giurato,

Certifico ed attesto col presente:

Che in questo giorno il sigillo sociale della Società anonima inglese denominata « Cable and Wireless Limited », stabilita in questa città, Electra House, Victoria Embank-

ment, fu apposto alla convenzione qui allegata, in mia presenza ed a quella dell'ammiraglio Henry William Grant, C. B. e del signor Sidney George Farmer, uno degli amministratori ed il segretario rispettivamente della mentovata Società, i quali allo stesso tempo firmarono la detta convenzione alla mia presenza.

In fede di che rilascio il presente munito della mia firma e sigillo notarile, in Londra, addì diciassette del mese di novembre millenovecentotrentotto.

JOHN VENN
Notary public, London.

Visto al *R. Consolato Generale d'Italia.*

Buono per la legalizzazione della firma del signor John Venn, notaio pubblico giurato in questa città.

Londra 17 novembre 1938-XVII

Perc. n. 8377 - Lire oro 22 (L/-9 s. -8 d.) Art. T. O. No. 71.

p. *Il R. Console generale*:
PANIZZA

Convenzione con la « Cable and Wireless Ltd » per la cessione, al Governo Italiano, di metà dei due cavi telegrafici sottomarini colleganti Pozzallo (Sicilia) con Malta e per l'esercizio dei cavi medesimi.

Il Ministro per le comunicazioni del Regno d'Italia, S. E. l'on. Antonio Benni e la « Cable and Wireless Limited » costituita secondo le leggi inglesi ed avente il proprio riconosciuto ufficio ad Electra House Victoria Embankment - Londra - Inghilterra, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La « Cable and Wireless Limited » cede al Governo Italiano (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) ed il Governo Italiano acquista la proprietà completa ed assoluta della metà nordica di ciascuno dei due cavi appartenenti alla « Cable and Wireless Limited » colleganti Pozzallo (Sicilia) con Malta, a partire dal punto medio fissato a 36°, 18' di latitudine nord, il casotto di approdo, i ripari ed i meccanismi in opera per la protezione dei cavi stessi in Italia e così pure la linea di collegamento dal casotto all'Ufficio telegrafico di Pozzallo.

Art. 2.

Per la cessione di cui al precedente articolo il Governo Italiano pagherà alla « Cable and Wireless Limited » a saldo di ogni suo avere relativamente ai due predetti cavi ed accessori il prezzo pattuito in lire sterline 1600 (milleseicento).

Il Governo Italiano avrà la facoltà di dedurre da tale prezzo pattuito l'equivalente in sterline (al corso del cambio vigente alla data dei pagamenti) della multa di lire oro 3958,30 dovuta al Governo Italiano dalla « Cable and Wireless Limited » in conseguenza di una interruzione al suo cavo da Trieste a Corfù (se e purchè tale multa non venga precedentemente pagata dalla « Cable and Wireless Limited »).

Art. 3.

La manutenzione e le riparazioni per eventuali guasti dei cavi di cui sopra verranno eseguiti esclusivamente dall'Amministrazione italiana delle poste e telegrafi e dalla « Cable and Wireless Limited », ciascuna per la parte posseduta, ed a proprie spese.

Le parti contraenti assumono rispettivamente l'impegno di non ingerirsi in alcun modo di quelle parti dei cavi di cui trattasi non di loro proprietà ed inoltre si impegnano a mantenere le parti di detti cavi, rispettivamente di loro proprietà, in buono stato di esercizio e di eseguire tutte le riparazioni ed i lavori che si renderanno necessari a tali rispettive parti, nel più breve tempo possibile.

Art. 4.

I cavi fra Pozzallo e Malta verranno esercitati da personale della « Cable » in Malta e da personale dipendente dalla Amministrazione telegrafica italiana in Italia.

I sistemi telegrafici esercitati su detti cavi dovranno essere stabiliti di comune accordo in modo da assicurare alla corrispondenza il più sollecito corso.

Art. 5.

Tutti i telegrammi trasmessi o ricevuti per la trasmissione, transitanti sui cavi in questione, verranno trattati dall'Amministrazione telegrafica italiana e dalla « Cable and Wireless Limited » in conformità delle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti relativi in vigore.

I conti per telegrammi transitanti sui cavi, oggetto della presente convenzione, saranno preparati e regolati in conformità delle disposizioni contenute nei regolamenti e nelle convenzioni suindicate.

Art. 6.

La ripartizione delle tasse relative al traffico ordinario che verrà scambiato sui cavi Pozzallo-Malta verrà fissata nel modo seguente:

Per il traffico terminale di Malta, le tasse pubblicate nei Tableaux *A* e *B* dell'Ufficio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dalle coste di Malta a quelle dell'Italia, dedotte delle tasse terminali spettanti a Malta, sono ripartite a metà tra l'Amministrazione italiana e la « Cable and Wireless Limited ».

Le tasse terminali di Malta sono stabilite come segue:

Nelle relazioni con:

(*a*) L'Italia, la Città del Vaticano e la Libia fr. oro 0,04
(*b*) La Gran Bretagna, l'Irlanda, l'Islanda, le isole Feroé e la Groenlandia . . . . » » 0.05
(*c*) Altri Paesi del regime europeo . . . . » » 0,06
(*d*) Paesi del regime extraeuropeo . . . . » » 0,10

Per il traffico di transito europeo, via Malta, la quota dell'Amministrazione italiana sui cavi Malta-Pozzallo corrisponderà al 20 % di quella notificata.

Per il traffico di transito extra-europeo via Malta la quota della Amministrazione italiana sui cavi Malta-Pozzallo sarà di 10 centesimi-oro a parola.

Le quote di cui sopra potranno essere variate in qualsiasi tempo di comune accordo, per semplice corrispondenza.

Per le altre categorie di telegrammi, verranno applicate delle quote in base alle proporzioni risultanti dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dai regolamenti relativi in vigore.

Art. 7.

In caso di guerra o di commozioni politiche l'Amministrazione italiana e la « Cable and Wireless Limited » avranno ognuna il diritto di sospendere o di mettere fine al

servizio dei cavi Pozzallo-Malta ed alla manutenzione ed alle riparazioni delle parti di tali cavi da esse possedute, senza obbligo di indennizzo alla altra parte contraente.

Art. 8.

Nel caso in cui la « Cable and Wireless Limited » voglia cedere il suo contratto ad una società di conosciuta solvibilità, la Amministrazione italiana si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

Art. 9.

La presente convenzione rimarrà in vigore per un periodo di nove anni dal 1° ottobre 1938-XVI, ma potrà essere revocata di comune accordo fra il Governo Italiano e la « Cable and Wireless Limited » prima della sua scadenza, qualora le parti ne ravvisino la opportunità.

Art. 10.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'applicazione della presente convenzione saranno sottoposte per la decisione in Italia a due arbitri che verranno nominati per iscritto, uno dal Governo Italiano (Amministrazione delle poste e telegrafi) e l'altro dalla « Cable and Wireless Limited », ovvero alla decisione di un solo arbitro nominato dai predetti arbitri, prima dell'inizio dell'arbitrato.

Qualora l'una e l'altra parte mancasse (dopo una controversia sorta) di nominare un arbitro entro un mese dalla richiesta scritta dell'altra parte, tale altra parte potrà nominare entrambi gli arbitri.

Art. 11.

La presente convenzione non sarà valida finchè non sarà stata approvata dal Governo Italiano nei modi di legge.

Il Governo Italiano (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) entrerà in possesso della metà dei due cavi Pozzallo-Malta il 1° ottobre 1938-XVI.

Il pagamento del prezzo di acquisto, ovvero dell'importo differenziale di cui all'art. 2, verrà effettuato alla « Cable and Wireless Limited » in Londra in sterline entro ventuno giorni successivi alla data del decreto di approvazione della presente convenzione.

Art. 12.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dello Stato Italiano sarà esente da ogni tassa di registro e di bollo.

Roma, addì 9 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

The Common Seal of « Cable and Wireless Limited »
Hereto affixed in the presence of
H. W. GRANT, director
S. G. FARMER, secretary

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

REGIO DECRETO 8 dicembre 1938-XVII, n. 2113.
Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad applicare le imposte di consumo con la tariffa stabilita per i Comuni di classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista l'istanza avanzata dal comune di Montalto Uffugo per avvalersi delle disposizioni di cui al predetto articolo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Montalto Uffugo è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i comuni della classe *G* fino a tutto l'anno 1939.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 3. — MANCINI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 75.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 648, riguardante l'indicazione nei decreti Reali, contenenti norme giuridiche, del parere delle Corporazioni e dei rispettivi Comitati consultivi o tecnici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 648, riguardante l'indicazione nei decreti Reali, contenenti norme giuridiche, del parere delle Corporazioni e dei rispettivi Comitati consultivi o tecnici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 76.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853, contenente provvedimenti per il personale statale e degli altri enti pubblici richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853, contenente provvedimenti per il personale statale e degli altri enti pubblici richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 77.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati, con la seguente modificazione:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« In particolare le disposizioni del presente decreto non si applicano per quanto concerne il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari e il personale insegnante delle scuole medie ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 78.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 578, recante norme per accelerare la trattazione delle pratiche per concessione di sussidi ai danneggiati da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 578, recante norme per accelerare la trattazione delle pratiche per concessione di sussidi ai danneggiati da terremoti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 79.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1538, col quale si autorizza la spesa di L. 30.000.000 per la esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione della città penitenziaria in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1538, col quale si autorizza la spesa di L. 30.000.000 per la esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione della città penitenziaria in Roma, con la seguente modificazione:

Al 2° comma delle premesse e all'articolo 1 la dizione della città penitenziaria in Roma, è sostituita con le parole: « degli Istituti di prevenzione e di pena in Roma ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 80.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1125, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Nicolina Dusevich vedova Fabris.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1125, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Nicolina Dusevich vedova Fabris.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 81.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1062, riguardante l'assegnazione di un contributo statale all'Opera nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1062, riguardante l'assegnazione di un contributo statale all'Opera nazionale combattenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 82.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1078, riguardante l'assegnazione di una pensione straordinaria alla vedova di Fernando Agnoletti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1078, riguardante l'assegnazione di una pensione straordinaria alla vedova di Fernando Agnoletti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 83.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 827, riguardante il requisito dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'assunzione del personale salariato delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno appprovato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 827, riguardante il requisito dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'assunzione del personale salariato delle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 84.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, che detta norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, che detta norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 85.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dallo Stato in occasione di missioni e trasferimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dallo Stato in occasione di missioni e trasferimenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 86.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 87.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, concernente l'istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, concernente l'istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 88.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1632, che detta norme riguardanti le espropriazioni per la costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1632, che detta norme riguardanti le espropriazioni per la costruzione della « Casa Littoria » in Roma con la seguente modificazione:

Al primo comma dell'articolo unico le parole: « salvo l'obbligo », sono sostituite dalle altre: « fermo restando l'obbligo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 89.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1636, concernente la devoluzione alla provincia di Verona del patrimonio dell'Opera pia « Ospizio degli esposti della provincia di Verona ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1636, concernente la devoluzione alla provincia di Verona del patrimonio dell'Opera pia « Ospizio degli esposti della provincia di Verona ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 90.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazioni del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazioni del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 91.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e la determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1939-XVII.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Gorizia.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori comm. avv. Valentino Pascoli e barone Pirro Hagenauer Locatelli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(583)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria con sede in Genova, approvato con decreto Ministeriale 8 settembre 1932-X;
Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli Enti partecipanti del predetto Istituto in data 5 settembre 1938-XVI, con la quale si propone la riforma dell'indicato statuto;
In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria con sede in Genova, allegato al presente decreto e composto di n. 31 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(482)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio diretto del credito agrario alla Cassa rurale ed artigiana di Villa Opicina (Trieste).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, contenente norme regolamentari per la esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, con il quale la Cassa rurale ed artigiana di Villa Opicina (Trieste) fu autorizzata a compiere direttamente le operazioni di credito agrario e di esercizio;
Considerato che l'anzidetta Cassa è stata autorizzata a sua domanda a compiere le operazioni in parola in qualità di ente intermediario della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia;
In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio diretto del credito agrario alla Cassa rurale ed artigiana di Villa Opicina (Trieste).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(483)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione al Banco di Napoli a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in diversi Comuni della provincia di Frosinone.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, numero 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la domanda del Banco di Napoli - sezione di credito agrario - con sede in Napoli;
In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - è autorizzato a compiere nel territorio dei comuni di Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Brocco, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo, Parano, Castrocielo, Cervaro, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri Inferiore, Fontechiari, Isola Liri, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte Germano, Pignataro Interamma, Pontecorvo, Roccadarce, Roccasecca, S. Biagio Saracinisco, S. Donato Val di Comino, S. Giorgio Liri, S. Giovanni Incarico, S. Ambrogio sul Garigliano, S. Andrea di Vallefredda, S. Apollinare, S. Elia Fiumerapido, Santo Padre, S. Vittore del Lazio, Settefrati, Terelle, Vallemajo, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa Lucia, Viticuso, in provincia di Frosinone le operazioni di credito agrario e di esercizio e di miglioramento, previste dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso R. decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(487)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione alla Banca agricola industriale cooperativa, con sede in Sulmona (Aquila), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Aquila.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, numero 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la domanda della Banca agricola industriale cooperativa con sede in Sulmona (Aquila);

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

La Banca agricola industriale cooperativa con sede in Sulmona è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Sulmona, Pacentro, Introdacqua, Bugnara, Prezza ed Anversa degli Abruzzi (Aquila) le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso R. decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(485)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Maceratafeltria (Pesaro) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Maceratafeltria (Pesaro).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la domanda della Banca popolare cooperativa di Maceratafeltria (Pesaro);

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Maceratafeltria è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Maceratafeltria (Pesaro) le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso R. decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(484)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Pescara, con sede in Loreto Aprutino (Pescara), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio della provincia di Pescara.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, contenente norme regolamentari per la esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, numero 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la domanda della Cassa di risparmio della provincia di Pescara, con sede in Loreto Aprutino (Pescara);

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

La Cassa di risparmio della provincia di Pescara, con sede in Loreto Aprutino (Pescara), è autorizzata a compiere nel territorio della provincia di Pescara le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso R. decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(486)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1939-XVII.

Determinazione dei prezzi di vendita dello zafferano di produzione 1938.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2169, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 723, sulla disciplina del commercio dello zafferano;

Veduti gli accordi intervenuti tra il Consorzio obbligatorio per la orto-frutticoltura di Aquila, e le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, dei commercianti e degli industriali;

Ritenuta la opportunità di fissare i prezzi di vendita dello zafferano di produzione 1938 in conformità degli accordi anzidetti:

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi di vendita dello zafferano di produzione 1938, per merce consegnata nei magazzini del Consorzio, sono stabiliti nella misura seguente:

per acquisti da kg. 50 in su . . . . L. 950 al kg.
per acquisti da kg. 49,999 a kg. 25 . . » 965 »
per acquisti da kg. 24,999 a kg. 5 . . » 980 »
per acquisti da kg. 4,999 in giù . . . » 1000 »

Roma, addì 28 gennaio 1939-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(562)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1939-XVII.

Ordinanza di sanità marittima concernente l'elenco delle località le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, la febbre gialla, il tifo esantematico e il vaiuolo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta la opportunità di rivedere l'elenco delle località, le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, la febbre gialla, il tifo esantematico e il vaiuolo;

Vedute le ordinanze di sanità marittima emanate in materia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1938;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Sono sottoposte alle misure prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930:

A) Nei riguardi della peste le provenienze:

a) per l'Africa:

1) da tutti i porti del Madagascar;

b) per l'Asia:

2) da tutti i porti dell'Isola di Ceylon;
3) da tutti i porti dell'Impero Indiano Britannico;
4) da tutti i porti della Birmania;

c) per l'Oceania:

5) da tutti i porti dell'Isola di Giava;
6) da tutti i porti dell'Isola Haway;

B) Nei riguardi del colera le provenienze:

a) per l'Asia:

7) da tutti i porti degli Stabilimenti francesi dell'India;
8) da tutti i porti della Birmania;
9) da tutti i porti dell'Impero Indiano Britannico;
10) da tutti i porti dell'Indocina Francese;
11) da tutti i porti della Cina compreso Hong-Kong;
12) da tutti i porti della Corea;
13) da tutti i porti del Manciukuò;

C) Nei riguardi del vaiuolo le provenienze:

a) per l'Asia:

14) da tutti i porti dell'Impero Indiano Britannico;
15) da tutti i porti della Birmania;
16) da tutti i porti della Cina, compreso Hong-Kong;

D) Nei riguardi della febbre gialla le provenienze:

a) per l'Africa:

17) da tutti i porti della Nigeria e della Costa d'Oro
18) da tutti i porti dell'Africa Occidentale ed Equatoriale Francese;

E) Nei riguardi del tifo esantematico le provenienze:

a) per l'Asia:

19) da tutti i porti della Cina, compreso Hong-Kong;
20) da tutti i porti della Corea.

Sono revocate le ordinanze di sanità marittima emanate nell'anno 1938.

I Prefetti delle Provincie marittime del Regno e le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(584)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1939-XVII.

Norme per l'importazione a dazio ridotto del cresolo puro destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo 9 agosto 1938-XVI.

Determina:

Art. 1.

Le ditte che intendono importare al dazio ridotto di L. 36,70 al quintale, previsto dall'art. 2 del decreto del Capo del Governo 9 agosto 1938-XVI, cresolo puro destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche devono presentare regolare domanda, in carta legale, al Ministero delle Finanze Direzione generale delle dogane, corredata da certificato del

Consiglio provinciale delle corporazioni attestante che la Ditta esercita l'industria per la quale è fatta la concessione fiscale.

Nella domanda la Ditta deve espressamente dichiarare di accettare la vigilanza finanziaria e di assumere le spese relative.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze, riconosciuto che concorrono le condizioni volute dal citato decreto, autorizza la ditta a fruire del suindicato beneficio fiscale, avvertendo l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha giurisdizione sullo stabilimento per l'esercizio della vigilanza sull'impiego del cresolo e la dogana presso la quale avrà luogo l'operazione di importazione a dazio ridotto.

Art. 3.

All'atto dell'importazione la ditta interessata deve presentare alla dogana la dichiarazione prescritta dall'art. 5 della legge doganale, nella quale sarà indicata la specifica destinazione del prodotto e l'ubicazione dello stabilimento autorizzato a riceverlo.

La dogana, dopo effettuati i controlli di rito, converte la dichiarazione in bolletta di importazione riscuotendo il dazio ridotto dovuto e provvede, contemporaneamente, all'invio del cresolo puro allo stabilimento destinatario, con bolletta di cauzione per merci nazionalizzate da emettersi sul competente Ufficio delle imposte di fabbricazione addetto allo Stabilimento nei modi e con le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento doganale, a garanzia della differenza fra il dazio normale e quello ridotto riscosso.

Art. 4.

All'arrivo del prodotto nello stabilimento il detto Ufficio effettua i propri riscontri e dà scarico alla bolletta di cauzione facendo introdurre il cresolo in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, sempre quando la merce non debba essere posta in lavorazione.

Art. 5.

Su richiesta scritta della ditta interessata il detto Ufficio consente l'estrazione, previa verifica, della quantità di prodotto che si intende mettere in lavorazione e fa vigilare l'introduzione nella caldaia di condensazione del cresolo e della formalina sino ad inizio della reazione.

Art. 6.

Per tenere in evidenza il movimento del magazzino di cui all'art. 4 e per le operazioni di estrazione del cresolo da passare alla lavorazione si farà uso dei registri mod. A 17 e A. 17-*bis* prescritti dagli articoli 40 e 41 delle istruzioni sui registri e sugli altri stampati per le scritture doganali approvate con decreto ministeriale 30 giugno 1938-XVI.

Art. 7.

E' fatto obbligo alle ditte di mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria idonei locali per il personale incaricato della vigilanza nello stabilimento.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(563)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, concernente norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1938-XVII, n. 297, all'art. 3, prima linea, ove è detto: «........ per l'applicazione delle spese pecuniarie ....» ecc. deve leggersi: «........ per l'applicazione delle pene pecuniarie ....» ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Media dei cambi e dei titoli

del 31 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,20
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,36
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	18,87
Cecoslovacchia (Corona)	65,12
Danimarca (Corona)	3,968
Germania (Reichsmark)	7,623
Norvegia (Corona)	4,466
Olanda (Fiorino)	10,265
Polonia (Zloty)	359,15
Portogallo (Scudo)	0,8067
Svezia (Corona)	4,5815
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,75
Id. 3,50 % (1902)	70,275
Id. 3,00 % Lordo	51,10
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,575
Id. Id 5 % (1936)	92,525
Rendita 5 % (1935)	92,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,075
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,25
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,20
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti di Gagliano Castelferrato (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 novembre 1938-XVII, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società anonima cooperativa di produ-

zione e lavoro fra combattenti con sede in Gagliano Castelferrato (Enna), ponendo l'azienda stessa in liquidazione secondo le norme contemplate dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento, in data 5 novembre 1938-XVII, col quale è stato nominato il Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il sig. Cusumano Orazio di Matteo, membro del predetto Comitato, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Alessi Antonino fu Litterio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti di Gagliano Castelferrato (Enna) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Cusumano Orazio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(569)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Verona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor Sartori dott. Omero è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(567)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Udine

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il sig. cav. uff. rag. Assuero Della Maestra è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Udine, con sede in Udine, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(568)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Verona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori Pizzini cav. Francesco e Zamboni Montanari avv. cavaliere Manfredo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(573)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Aumento dei posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, messi a concorso con decreto Ministeriale 31 ottobre 1938-XVII e proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre successivo, n. 270, con cui è stato indetto un concorso per esami a 20 posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha consentito che il numero dei posti messi a concorso col succitato decreto Ministeriale sia aumentato da 20 a 50;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, messi a concorso col decreto Ministeriale 31 ottobre 1938, è aumentato da 20 a 50.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato a tutto il 25 febbraio 1939-XVII.

Art. 3.

Rimane ferma ogni altra disposizione contenuta nel bando di concorso, di cui al citato decreto Ministeriale 31 ottobre 1938-XVII.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale amministrativo, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(622)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.